



Comune di Arnara

via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – email – info@comune.arnara.fr.it
SITO WEB – www.comune.arnara.fr.it

Prot. n. 4274

Decreto n. 13 del 01.08.2024

Oggetto: Attribuzione funzioni apicali ai sensi artt.107 e 109 D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. relative alla responsabilità dell'Area Ragioneria-Tributi, Dott.ssa Romina Pironi.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Risulta vacante in dotazione organica il ruolo di Responsabile dell'Area Ragioneria-Tributi fondamentale e cruciale per l'ottimale gestione amministrativa e contabile dell'Ente;
- l'organico dell'Ente, non presenta figure professionali avente competenza in materia contabile, idonea ad espletare le mansioni esercitate e da esercitare nell'ambito dell'Area finanziaria;
- con nota prot. n. 4176 del 29.07.2024 il Comune di Arnara ha richiesto al Comune di Boville Ernica (FR) l'autorizzazione all'utilizzo della dipendente Dott.ssa Romina Pironi, funzionario contabile, categoria giuridica ed economica D1, per lo svolgimento di attività lavorativa, in aggiunta all'orario contrattuale di lavoro settimanale, nel limite massimo di 18 ore settimanali, al fine di svolgere le attività proprie del Settore finanziario;
- il dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività per n.18 ore a settimana presso l'Ente richiedente;
- con nota prot. 7339 del 01.08.2024 il Comune di Boville Ernica ha autorizzato, la dipendente Dott.ssa Romina Pironi, inquadrata con la categoria giuridica ed economica D1, a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Arnara, ai sensi dell'art. 1, comma557, della L.296/2006 per un numero massimo di 18 ore settimanali fino al 29.09.2024;

RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del servizio al fine di garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge;

RICHIAMATI:

- l'art.36, comma2, del D.Lgs165/2001 che dispone che "*Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*";
- l'art.53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "*le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione*";
- l'art.91 del D.lgs. n.267/2000 il quale dispone che "*gli enti locali-adequano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore*

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio". Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999.n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

- l'art. 92, comma1, del D.lgs. n.267/2000 il quale recita: "*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti;*
- l'art.1, comma557, della L.311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "*i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendente a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza";*

RICHIAMATO ALTRESÌ:

- il parere n.3764 dell'11 dicembre 2013, reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, che ammette la compatibilità tra l'articolo 4 comma 2bis del CCNL14/09/2000 e la normativa di cui all'articolo1, comma557, della L.311/2004;
- la circolare n.2 del 26.05.2014 del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, secondo cui, alla luce del richiamato parere del Consiglio di Stato, è possibile procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra amministrazione anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

PRESO ATTO CHE l'Amministrazione ha ritenuto per tanto necessario adottare una soluzione tesa a contemperare efficacia ed economicità dell'azione amministrativa sopperendo con estrema urgenza alla copertura dell'unità lavorativa vacante presso l'Area finanziaria, mediante l'utilizzo di personale di altra pubblica amministrazione, ai sensi per gli effetti dell'art.1, comma557, della legge 311/2004, norma attualmente vigente in tema di assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato. Che testualmente recita: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";*

DATO ATTO CHE l'incarico di cui sopra, in base a quanto previsto dagli artt.50 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stato conferito mediante l'utilizzo dell'istituto del c.d. scavalco d'eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004;

VISTI i contenuti della posizione organizzativa nonché i requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico, come definiti secondo quanto statuito dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 120 del 30.09.2006,

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, ai sensi del quale "*nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, commi 2e3, fatta salva l'applicazione dell'art.97, comma 4, lettera D), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici dei servizi indipendentemente dalla loro funzione, anche in deroga ad ogni diversa disposizione";*

VISTO l'art.13, comma 3, CCNL del 21 maggio 2018, ai sensi del quale "*tali posizioni possono essere(...) assegnate a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14";*

VISTI:

- l'art.53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art.1 comma 557 della L.311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art.50 del D.Lgs n. 267/2000 che elenca tra le competenze del Sindaco la nomina dei funzionari Responsabili degli uffici e servizi;

DATO ATTO CHE non sussistano, salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, cause di inconfiribilità, incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RITENUTO, quindi di dover procedere, per quanto sopra esposto, alla nomina della Dott.ssa Romina Pironi, quale Responsabile dell'Area Ragioneria-Tributi nel rispetto della disciplina vigente in materia di posizioni organizzative,

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

- 1) Di attribuire, per le motivazioni riportate in premessa, le funzioni apicali, ai sensi degli artt.107e 109 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. relative alla Responsabilità dell'Area Ragioneria-Tributi alla Dott.ssa Romina Pironi, nata il 12/09/1974 a Veroli (FR), fino al 29.09.2024;
- 2) Di stabilire, comunque, che l'incarico potrà essere revocato ovvero modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste, previo provvedimento motivato e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale,
- 3) Di stabilire che verrà corrisposto alla Dott.ssa Romina Pironi il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali relativamente alla categoria giuridica ed economica D1-art.110, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000s.m.i.-nonché l'indennità di posizione e di risultato stabilito,
- 4) Di precisare, altresì, che l'indennità di risultato riproporzionata alle n.18 ore lavorative effettivamente rese-verrà corrisposta, nel rispetto di quanto dispone il vigente C.C.N.L., solo a seguito di valutazione annuale.
- 5) Di dare atto che:
 - al Responsabile competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel PEG-qualora adottato- nonché la gestione del correlativo personale, con potere di impegnare l'Ente verso l'esterno;
 - gli obiettivi assegnati al Responsabile sono quelli desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, dal PEG, se adottato, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e degli Assessori di riferimento e con deliberazioni di Giunta Comunale.
 - Che per quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti e dal Contratto di Comparto ed individuale.

- 6) Di trasmettere il presente provvedimento all'Interessato, all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza e dall'Ufficio Amministrativo per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione Amministrazione trasparente.

Arnara, _____

